



Comune di San Marcello Piteglio

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

mediante autovetture fino a nove posti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° ____ del ____

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi di esercizio del servizio

CAPO II – Titolo autorizzatorio, contingente e organizzazione del servizio

Art. 4 – Titolo per l'esercizio del servizio

Art. 5 – Contingente numerico delle autorizzazioni

Art. 6 – Cumulo dei titoli e riferibilità dell'autorizzazione al singolo veicolo

Art. 7 – Forme giuridiche di esercizio

Art. 8 – Sede operativa, rimessa e disponibilità dei locali

Art. 9 – Servizi ausiliari ad integrazione del trasporto di linea

CAPO III – Requisiti e impedimenti

Art. 10 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 11 – Impedimenti soggettivi

Art. 12 – Permanenza dei requisiti e controlli

CAPO IV – Modalità di rilascio delle autorizzazioni

Art. 13 – Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

Art. 14 – Bando di concorso

Art. 15 – Domande e documentazione

Art. 16 – Commissione di concorso

Art. 17 – Titoli preferenziali, criteri di valutazione ed eventuale prova d'esame

Art. 18 – Graduatoria

Art. 19 – Rilascio dell'autorizzazione

Art. 20 – Validità delle autorizzazioni

Art. 20 – Inizio del servizio

CAPO V – Esercizio del servizio

Art. 22 – Modalità di svolgimento del servizio

Art. 23 – Prenotazione del servizio e registrazione delle corse

Art. 24 – Obblighi dei titolari e dei conducenti

Art. 25 – Diritti dei titolari e dei conducenti

Art. 26 – Divieti

Art. 27 – Accessibilità e trasporto delle persone con disabilità

Art. 28 – Tariffe e modalità di pagamento

Art. 29 – Reclami, esposti e oggetti rinvenuti

CAPO VI – Sostituzione alla guida, dipendenti e collaborazione familiare

Art. 30 – Sostituzione alla guida e conducenti dipendenti o collaboratori

Art. 31 – Collaborazione familiare

CAPO VII – Veicoli e controlli

Art. 32 – Caratteristiche dei veicoli

Art. 33 – Contrassegni identificativi

Art. 34 – Sostituzione del veicolo

Art. 35 – Controlli sui veicoli e sulla rimessa

CAPO VII – Veicoli e controlli

Art. 32 – Caratteristiche dei veicoli

Art. 33 – Contrassegni identificativi

Art. 34 – Sostituzione del veicolo

Art. 35 – Controlli sui veicoli e sulla rimessa

CAPO VIII – Trasferimento e cessazione del titolo

Art. 36 – Trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi

Art. 37 – Trasferimento per causa di morte del titolare

Art. 38 – Rinuncia e cessazione dell'attività

CAPO IX – Vigilanza e sanzioni

Art. 39 – Vigilanza

Art. 40 – Sanzioni

Art. 41 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 42 – Sanzioni accessoria della sospensione dell'autorizzazione

Art. 43 – Sospensione cautelare del servizio

Art. 44 – Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

Art. 45 – Decadenza dell'autorizzazione

CAPO X – Disposizioni finali

Art. 46 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture fino a nove posti, di seguito denominato "servizio NCC", nell'ambito del territorio del Comune di San Marcello Piteglio.

2. Il regolamento persegue le seguenti finalità: assicurare un servizio efficiente, sicuro e rispettoso della normativa vigente; garantire la qualità del trasporto pubblico non di linea; valorizzare la funzione di collegamento del servizio con le frazioni, i presidi sanitari, i poli scolastici, i luoghi di interesse turistico e i

servizi ferroviari o di trasporto collettivo; assicurare trasparenza amministrativa, tutela dell'utenza e corretto esercizio della concorrenza.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni statali, regionali ed europee vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) servizio NCC: il servizio di trasporto pubblico non di linea rivolto a utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione, a tempo o a viaggio senza limiti territoriali durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite;

b) autorizzazione: il titolo amministrativo comunale che abilita all'esercizio del servizio NCC;

c) titolare: la persona fisica intestataria dell'autorizzazione;

d) conducente: il titolare, il dipendente, il collaboratore o il sostituto alla guida legittimato alla conduzione del veicolo;

e) rimessa: il luogo ubicato nel territorio comunale ove il veicolo staziona ed è reso disponibile per l'avvio e la conclusione del servizio;

f) sede operativa: il recapito organizzativo dell'impresa, dotato di idonei strumenti di contatto e prenotazione;

g) SUAP competente: lo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per il Comune di San Marcello Piteglio.

2. Restano ferme le definizioni contenute nella legge n. 21 del 1992 e nella normativa regionale toscana.

Art. 3 – Principi di esercizio del servizio

1. Il servizio NCC si rivolge a una utenza determinata, è svolto a richiesta dell'utente, non è soggetto a percorsi o orari prestabiliti ed è esercitato nel rispetto delle prenotazioni e delle modalità operative stabilite dalla legge.

2. Il servizio è esercitato senza limiti territoriali di destinazione, fatti salvi i limiti e gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale per l'accesso, l'inizio e la conclusione della corsa, nonché per lo stazionamento e l'operatività fuori dal territorio comunale.

3. Il servizio è esercitato nel rispetto dei principi di continuità, correttezza, non discriminazione, sicurezza, accessibilità e trasparenza nei confronti dell'utenza.

CAPO II – TITOLO AUTORIZZATORIO, CONTINGENTE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio NCC è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione è personale, riferita a un singolo veicolo ed è trasferibile esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ogni autorizzazione è iscritta in apposito registro comunale ed è contraddistinta da un numero d'ordine.
4. In caso di trasferimento, revoca, decadenza o rinuncia, il numero d'ordine può essere riassegnato al nuovo titolo, salvo diversa determinazione organizzativa del Comune.

Art. 5 – Contingente numerico delle autorizzazioni

1. Il contingente iniziale del servizio NCC mediante autovetture fino a nove posti nel Comune di San Marcello Piteglio è fissato in n. 15 autorizzazioni, derivanti dalla sommatoria delle autorizzazioni dei comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio, oggetto di fusione ai sensi della L.R. n° 35/2016.
2. Il contingente può essere modificato dalla Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: popolazione residente, estensione territoriale, presenza di numerose frazioni e località montane, fabbisogno turistico-stagionale, accessibilità dei servizi essenziali, collegamenti con i nodi di trasporto e andamento della domanda effettiva.

Art. 6 – Cumulo dei titoli e riferibilità dell'autorizzazione al singolo veicolo

1. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per il servizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio NCC, salvo quanto consentito dalla normativa statale per servizi esercitati con natanti o in fattispecie speciali espressamente previste.
2. È ammesso il cumulo di più autorizzazioni NCC in capo al medesimo soggetto entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
3. Ogni autorizzazione è riferita a un singolo veicolo e non può essere utilizzata, anche temporaneamente, per veicoli diversi, salvo i casi di sostituzione autorizzata.

Art. 7 – Forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio Comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa la presentazione dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta quale integrazione all'autorizzazione stessa. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.

6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo.

Art. 8 – Sede operativa, rimessa e disponibilità dei locali

- 1. Per conseguire e mantenere l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede operativa e di una rimessa ubicate nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio.
- 2. La rimessa deve risultare idonea sotto il profilo urbanistico, edilizio, della sicurezza, della prevenzione incendi, dell'accessibilità, del dimensionamento rispetto al mezzo utilizzato e di ogni altra disposizione applicabile.
- 3. La sede operativa e la rimessa possono coincidere, purché il locale sia idoneo sotto tutti i profili richiesti.
- 4. Il titolare deve mantenere presso la sede operativa o la rimessa idonei strumenti di contatto con il pubblico e di prenotazione del servizio, anche mediante strumenti telefonici o telematici.

Articolo 9 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta del Funzionario Responsabile, qualora il titolare di autorizzazione presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III – REQUISITI E IMPEDIMENTI

Art. 10 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

- 1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 10;

d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

e) avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente. L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente;

f) di conoscere almeno una lingua straniera documentata da un diploma di scuola statale o parificata;

g) non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11 – Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:

- Decreto L.vo 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- Legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia) "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere". Abrogato con Decreto L.vo 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- Legge 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";

- Legge 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa”;

- 17.1.94 n. 47 (comunicazioni e certificazioni) “Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.”

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;

g) guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;

h) guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 12 – Permanenza dei requisiti e controlli

1. I requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione devono permanere per tutta la durata dell'attività.

2. Il Comune mediante i propri servizi può in ogni tempo verificare il permanere dei requisiti e richiedere la produzione della relativa documentazione.

3. La mancata produzione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato costituisce presupposto per l'avvio del procedimento di sospensione o decadenza.

CAPO IV – MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13 – Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni disponibili sono assegnate mediante pubblico concorso per titoli, con eventuale prova d'esame, secondo quanto stabilito dal bando.

2. Il concorso è indetto quando si renda disponibile una o più autorizzazioni per incremento del contingente, rinuncia, decadenza, revoca o altra causa di vacanza del titolo.

Art. 14 – Bando di concorso

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate per titoli e per titoli ed esame.

2. Il bando indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, è pubblicato sul bollettino della Regione Toscana.
3. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
4. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando.
5. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 15 – Domande e documentazione

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) l'elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) l'elencazione delle eventuali prove d'esame;
- f) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- g) l'indicazione del termine e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 16 – Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso è nominata una Commissione composta da tre membri, il presidente e due esperti, assicurando competenze tecnico-amministrative e, ove prevista la prova d'esame, competenze nelle materie oggetto della prova.
2. La Commissione è presieduta dal Funzionario Responsabile del servizio competente o da altro funzionario apicale, le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.
3. La Commissione è convocata dal Presidente.
4. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione, una volta concluse la procedura, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza.

Art. 17 – Titoli preferenziali, criteri di valutazione ed eventuale prova d'esame

1. Il bando attribuisce i punteggi secondo criteri oggettivi e trasparenti; in via generale si applicano i seguenti criteri massimi, salvo diversa modulazione nel bando:
 - a) conoscenza certificata di una o più lingue straniere: punti 1 per ogni attestato;
 - b) servizio prestato quale titolare di impresa NCC o taxi: punti 1 a semestre;
 - c) servizio prestato quale dipendente, collaboratore familiare o sostituto alla guida nel settore NCC, taxi o trasporto persone: 0,5 a semestre;
 - d) disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità: punti 2;

e) disponibilità di veicolo a basso impatto ambientale, sistemi di pagamento elettronico e geolocalizzazione del servizio: punti 1 per ciascun requisito.

2. Il bando può prevedere una prova d'esame, al fine di verificare la conoscenza del territorio e della normativa.

3. La prova d'esame, ove prevista, verte almeno su: normativa nazionale e regionale di settore; contenuto del presente regolamento; conoscenza del territorio comunale, delle frazioni, della viabilità montana, dei principali luoghi di interesse pubblico, sanitario, turistico e ricettivo; elementi di sicurezza stradale e relazione con l'utenza; conoscenza di base di almeno una lingua straniera.

4. A parità di punteggio prevale, nell'ordine: il maggior punteggio conseguito per l'esperienza professionale; la disponibilità di veicolo attrezzato per persone con disabilità; la maggiore anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti; il sorteggio.

Art. 18 – Graduatoria

1. La Commissione formula la graduatoria finale e la trasmette al Funzionario competente per l'approvazione, il quale provvede a darne comunicazione formale agli interessati e rilascia un nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo.

2. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione, salvo diversa durata stabilita dal bando in conformità alla normativa vigente.

3. Alla graduatoria si attinge, durante il periodo di validità, per l'assegnazione delle autorizzazioni che si rendano disponibili.

Art. 19 – Rilascio dell'autorizzazione

Entro il termine di 60 giorni, il candidato utilmente collocato in graduatoria deve presentare la documentazione definitiva richiesta per il rilascio del titolo, compresa quella relativa al veicolo, alla rimessa, all'iscrizione al Registro delle imprese e alla copertura assicurativa.

2. In caso di comprovata impossibilità non imputabile all'interessato, il termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 20 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 21 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 90 giorni solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 22 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio è svolto nel rispetto della normativa statale vigente in materia di prenotazione, inizio e termine della corsa, stazionamento e rientro in rimessa.
2. Il titolare e i conducenti sono tenuti a osservare i percorsi e gli orari concordati con l'utente e a garantire puntualità, correttezza e diligenza professionale.
3. Sono consentiti, nei limiti di legge, servizi a tempo, a viaggio, con itinerario predeterminato o con più destinazioni concordate con l'utente, nonché servizi in convenzione con soggetti pubblici o privati.
4. Il servizio può essere utilizzato, previo nulla osta comunale e secondo le norme vigenti, anche per servizi integrativi o sostitutivi del trasporto pubblico di linea, con particolare riguardo alle esigenze del territorio montano e delle frazioni.

Art. 23 – Prenotazione del servizio e registrazione delle corse

1. Le prenotazioni del servizio sono effettuate presso la sede operativa o la rimessa, anche mediante strumenti telefonici, informatici o telematici, secondo quanto consentito dalla normativa vigente.
2. Il titolare è tenuto a conservare idonea documentazione o registrazione delle prenotazioni e delle corse effettuate, in formato analogico o digitale, atta a consentire i controlli previsti dalla legge.
3. Qualora la normativa statale introduca o renda operativo l'obbligo del foglio di servizio elettronico, di piattaforme nazionali o di specifici sistemi informativi, il titolare è tenuto ad adeguarvisi senza necessità di modifica del presente regolamento.

Art. 24 – Obblighi dei titolari e dei conducenti

1. I titolari e i conducenti del servizio NCC hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere il veicolo in perfette condizioni di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
 - b) tenere a bordo i documenti di circolazione, l'autorizzazione e ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente;
 - c) presentare il veicolo ai controlli disposti dal Comune;
 - d) tenere un comportamento corretto, educato e collaborativo nei confronti dell'utenza;
 - e) assistere i passeggeri nelle fasi di salita e discesa, con particolare riguardo alle persone fragili o con disabilità;
 - f) seguire, salvo diversa richiesta del cliente, il percorso più conveniente e idoneo in relazione al servizio richiesto, alle condizioni della viabilità e alla sicurezza;
 - g) trasportare gratuitamente i cani guida per non vedenti e gli ausili indispensabili alla mobilità;
 - h) comunicare ogni variazione rilevante concernente residenza, sede, rimessa, disponibilità del veicolo, assetto dell'impresa, conducenti autorizzati e sospensioni o revoche dei titoli di guida;
 - i) depositare presso l'ufficio comunale competente gli oggetti rinvenuti a bordo, quando non sia possibile la restituzione immediata all'avente diritto;

j) rispettare la normativa in materia di lavoro, sicurezza, previdenza, assicurazione e protezione dei dati personali.

Art. 25 – Diritti dei titolari e dei conducenti

1. I titolari e i conducenti possono:

- a) rifiutare il trasporto di animali diversi dai cani guida, quando il veicolo non sia idoneo o ricorrano motivate ragioni di sicurezza o igiene;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli o merci che possano danneggiare il veicolo o compromettere la sicurezza;
- c) rifiutare l'attesa in luoghi ove la sosta costituisca intralcio o violazione delle norme di circolazione;
- d) interrompere o non iniziare il servizio in caso di comportamento offensivo, violento o pericoloso dell'utente, ferma restando la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone;
- e) richiedere il risarcimento dei danni arrecati al veicolo o alle attrezzature di bordo.

Art. 26 – Divieti

1. È fatto divieto ai titolari e ai conducenti di:

- a) procacciare utenza in violazione della disciplina del servizio NCC o stazionare su suolo pubblico fuori dai casi consentiti;
- b) adibire al servizio veicoli diversi da quelli autorizzati;
- c) consentire la conduzione del veicolo a persone non legittimate;
- d) alterare, occultare o rimuovere i contrassegni identificativi prescritti;
- e) trasportare un numero di persone superiore a quello risultante dalla carta di circolazione;
- f) fumare o consumare cibi durante lo svolgimento del servizio in presenza dell'utenza;
- g) rifiutare ingiustificatamente le prestazioni prenotate, con particolare riguardo a quelle richieste da persone con disabilità, salvo comprovati motivi di sicurezza o impossibilità tecnica;
- h) esercitare il servizio in violazione delle condizioni dell'autorizzazione o delle norme statali e regionali applicabili.

Art. 27 – Accessibilità e trasporto delle persone con disabilità

- 1. Il servizio NCC è accessibile a tutte le persone senza discriminazioni.
- 2. I conducenti hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per l'accesso al veicolo e per il trasporto di ausili, carrozzine e dispositivi medici compatibili con le caratteristiche del mezzo.
- 3. Il Comune favorisce, anche mediante criteri premiali nei bandi, la presenza di veicoli attrezzati per il trasporto di persone con mobilità ridotta.

Art. 28 – Tariffe e modalità di pagamento

- 1. Il corrispettivo del servizio NCC è liberamente determinato dalle parti prima dell'inizio della prestazione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di trasparenza e buona fede.
- 2. Su richiesta del cliente, il titolare o il conducente fornisce preventiva indicazione del prezzo o dei criteri di calcolo del corrispettivo.

3. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Art. 29 – Reclami, esposti e oggetti rinvenuti

1. Gli utenti possono presentare reclami o esposti al Comune in relazione al servizio ricevuto.

2. Il reclamo è istruito dal Funzionario del servizio competente, che può richiedere chiarimenti al titolare e disporre verifiche tramite la Polizia Municipale.

CAPO VI – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA, DIPENDENTI E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 30 – Sostituzione alla guida e conducenti dipendenti o collaboratori

1. Il titolare può avvalersi, per la guida del veicolo, di dipendenti, collaboratori o sostituti alla guida nei casi e con le modalità consentite dalla legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti per la conduzione del veicolo e devono essere preventivamente comunicati all'ufficio competente.

3. Il titolare trasmette l'elenco nominativo dei conducenti autorizzati, con l'indicazione dei relativi titoli professionali, e comunica tempestivamente ogni variazione.

Art. 31 – Collaborazione familiare

1. Il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari nei limiti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile e della normativa di settore.

2. Il familiare collaboratore deve essere in possesso dei requisiti richiesti per la conduzione del veicolo e deve essere preventivamente autorizzato secondo le procedure comunali.

3. La cessazione o la modifica della collaborazione familiare deve essere comunicata entro quindici giorni.

CAPO VII – VEICOLI E CONTROLLI

Art. 32 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio NCC devono essere conformi alla normativa vigente in materia di circolazione, sicurezza, revisioni, assicurazione, omologazione e tutela ambientale.

2. I veicoli devono presentare condizioni di decoro, efficienza, igiene e sicurezza adeguate al pubblico servizio.

3. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità devono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa vigente.

4. In sede di rilascio di nuove autorizzazioni il Comune può valorizzare, nei limiti di legge, l'impiego di veicoli a minore impatto ambientale.

Art. 33 – Contrassegni identificativi

1. I veicoli NCC recano i contrassegni e le targhe identificative previsti dalla normativa statale.
2. Il Comune può disciplinare con apposito atto tecnico le caratteristiche materiali, le dimensioni e le modalità di rilascio dei contrassegni comunali recanti lo stemma del Comune e il numero d'ordine dell'autorizzazione.
3. I contrassegni devono essere sempre leggibili e visibili, integri e correttamente collocati.

Art. 34 – Sostituzione del veicolo

1. La sostituzione del veicolo è subordinata al preventivo nulla osta da parte del Comune, salvo i casi di urgenza disciplinati dalla normativa vigente.
2. Il veicolo sostitutivo deve possedere tutti i requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
3. La sostituzione è autorizzata con apposito atto a firma del Funzionario competente.

Art. 35 – Controlli sui veicoli e sulla rimessa

1. La Polizia Municipale e gli altri organi competenti possono disporre controlli sui veicoli, sui contrassegni, sulla documentazione di bordo e sulla rimessa.
2. Il titolare ha l'obbligo di presentare il veicolo al controllo nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, salvo giustificato motivo e quest'ultimo accettato dal Comune.
3. Qualora il veicolo o la rimessa risultino non conformi alle prescrizioni del presente regolamento o della normativa vigente, il Comune assegna un termine perentorio per l'adeguamento, fatta salva l'adozione di provvedimenti immediati nei casi di pericolo o di grave irregolarità.

CAPO VIII – TRASFERIMENTO E CESSAZIONE DEL TITOLO

CAPO V : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 36 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri formale comunicazione di subentro.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento/subentro della titolarità dell'atto autorizzatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 32 del presente regolamento.

Articolo 37 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.

2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;

c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.

4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dal presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.

5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 38 – Rinuncia e cessazione dell'attività

1. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione di cessazione al Comune.
2. La cessazione definitiva dell'attività comporta la restituzione dei contrassegni e di ogni documento comunale relativo al servizio.
3. La rinuncia non preclude gli effetti di eventuali procedimenti sanzionatori già avviati.

CAPO X : VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 39 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete agli organi di polizia.

Articolo 40 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267;

b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

a) non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche;

b) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

c) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;

d) non tenere nel veicolo l'autorizzazione;

e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;

g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;

h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;

i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

- j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- k) tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate.

Articolo 42 - Sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Funzionario Responsabile, come segue:
 - a) fino al rilascio dell'autorizzazioni e per la sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio Comunale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento;
2. Il Funzionario Responsabile, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

Articolo 43 - Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Funzionario Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.

Articolo 44 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Funzionario Responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati al comma 1 del precedente art. 43 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 45 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Funzionario Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
- b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 21 del presente regolamento;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- e) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dal presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini sempre nei termini indicati dal presente regolamento;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
- h) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione degli artt. 10 e 11 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- i) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO X – Disposizioni finali

Articolo 46 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia, anche dei cessati comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.